

Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N . 1890

DISEGNO DI LEGGE


di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 924 del 13/09/2023)

***“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE”***

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 15/09/2023*

Trasmesso alla III (redigente) e II (consultiva) Commissione Consiliare Permanente il 15/09/2023



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 924 SEDUTA DEL 13/09/2023

OGGETTO: Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morroni Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Assente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 23 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25/07/2022, n. 9, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.".

Preso atto degli elementi finanziari risultanti nella relazione tecnico finanziaria e nella scheda finanziaria allegata, ai sensi dell'art. 46 della citata legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Visti il parere e le osservazioni formulate dal Comitato Legislativo nella seduta del 02 novembre 2022;

Preso atto del parere favorevole espresso dal CAL con deliberazione n. 32 del 28 novembre 2022;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di adottare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore Paola Agabiti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
-

Oggetto: Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

RELAZIONE

La legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), al fine di rilanciare e sviluppare un settore strategico dal punto di vista culturale sociale ed economico, ha ridefinito la disciplina relativa al cinema e all'audiovisivo; in particolare, l'art. 4 definisce funzioni e compiti delle regioni e delle provincie autonome disponendo anche il riconoscimento da parte dello Stato del ruolo e delle attività delle Film Commission previste dagli ordinamenti regionali.

La medesima disposizione normativa stabilisce che le Film Commission *possono: offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio; sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio; sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio; promuovere attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.* A tali organismi può inoltre essere affidata la gestione di fondi secondo modalità tecniche che verranno individuate dalle Regioni stesse sulla base di indirizzi e parametri generali definiti con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Al riguardo con decreto 25 gennaio 2018 del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sono state dettate le disposizioni attuative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audio visivo di cui alla legge sopra richiamata.

La regione Umbria, in conformità a quanto disposto dall'art. 57, commi 4 e 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) ha promosso la costituzione della Fondazione Umbria Film Commission che è stata regolarmente costituita con atto notarile datato 29/03/2021.

Con il presente disegno di legge, redatto nel rispetto del quadro normativo nazionale richiamato, la Regione riconosce il sistema del cinema e dell'audiovisivo come rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse accordando un ruolo centrale e strategico alla Fondazione Umbria Film Commission.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1159 del 09 novembre 2022, ha preadottato il presente disegno di legge al fine di effettuare tutte le forme di concertazione necessarie e utili per pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge.

L'Assessore competente in materia di turismo ha trasmesso il testo preadottato al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per il parere di cui all'art. 3, comma 5, della l.r. 20/2008; il CAL, con deliberazione n. 32 del 28 novembre 2022 ha espresso il proprio parere favorevole.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il testo, inoltre, è stato sottoposto all'esame del Comitato legislativo, per il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale, il quale ha ritenuto esprimersi in senso favorevole alla sua approvazione.

L'Assessore regionale competente ha promosso in data 04 maggio 2023 un incontro partecipativo sul testo preadottato con tutti i soggetti coinvolti (ANCI Umbria, Fondazione Umbria Film Commission, Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e gli operatori del settore cinema e audiovisivo) recependo, nella stesura definitiva, gran parte delle osservazioni proposte.

Il presente disegno di legge è suddiviso in n. 16 articoli così specificati:

L'articolo 1, OGGETTO, individua l'ambito di intervento della legge nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla legge nazionale di riferimento. Questo articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 2, PRINCIPI E FINALITÀ, descrive compiutamente le finalità che la presente legge si prefigge riconoscendo all'attività cinematografica e audiovisiva un ruolo strategico per lo sviluppo economico, turistico e culturale, per la crescita sociale della nostra Regione e per la promozione del territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Anche questo articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 3, DEFINIZIONE, definisce i festival e le rassegne cinematografici e audiovisivi e rinvia alla normativa nazionale le definizioni già nella stessa contemplate e pertanto, tale articolo non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 4, FUNZIONI DELLA REGIONE, individua le funzioni della Regione ed in particolare:

la lettera a) del comma 1 indica azioni ed interventi per le attività cinematografiche e audiovisive che hanno luogo nel territorio regionale rinviano al Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive di cui all'art. 5 la normativa di dettaglio delle stesse. Tale disposizione comporta oneri finanziario a carico del bilancio regionale che verranno esplicitati nell'art. 5 già menzionato.

la lettera b) del comma 1 prevede la promozione e benefici finanziari a festival e rassegne e altri progetti di valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo cui è dedicato l'art. 11; anche in questo caso gli oneri a carico del bilancio regionale verranno esplicitati in suddetto articolo.

Le attività previste alle lettere c), e d) del comma 1, concernenti sostanzialmente collaborazioni istituzionali con soggetti sia pubblici che privati operanti nel settore nonché con il sistema bancario per promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria cinematografica e audiovisiva, non comportano oneri a carico del bilancio regionale. Al riguardo si specifica che la Regione, in qualità di principale soggetto istituzionale, portatrice di interessi collettivi connessi alla promozione e allo sviluppo del territorio, svolge un ruolo di trait d'union tra soggetti pubblici e privati, ivi compreso il sistema bancario, per attivare forme di collaborazioni e accordi al fine di incentivare e sviluppare le

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attività cinematografiche e audiovisive facilitando sia la realizzazione di produzioni audiovisive sul territorio che la formazione di professionalità che promuovono l’Umbria come meta di cineturismo.

Le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sottolineano il ruolo della Regione ai fini dello sviluppo delle attività imprenditoriali riferite al settore rispetto alle quali, la Regione, potrà intervenire con due distinte modalità.

Per quanto concerne gli interventi di cui alla lettera e) gli stessi potranno essere attivati nel contesto dell’attuazione del Programma Regionale FERS 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea del 28 novembre C(2022) 8818, con riferimento ai contenuti dell’Azione 1.3.4.

Tale azione è inclusa nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.3. che prevede una dotazione complessiva di 111.977.950.

Le risorse potranno essere destinate con riferimento al periodo di attuazione del programma anche a favore delle imprese cinematografiche e dell’audiovisivo che sono espressamente incluse tra i soggetti beneficiari degli interventi previsti dall’Azione 1.3.4.

Relativamente agli interventi di cui alla lettera f) il riferimento è rappresentato dall’attuazione del Programma Regionale FSE + 2021 – 2027 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea del 23 novembre 2022 C(2022) 8620 rispetto ai contenuti dell’Asse Occupazione obiettivo specifico a) e d) che complessivamente prevedono una dotazione finanziaria per il periodo interessato dall’attuazione del programma pari ad euro 49 milioni di euro

Le azioni programmate con DGR del 17 maggio 2023 n. 497 nell’ambito dei due obiettivi prevedono a favore delle imprese culturali e creative e tra queste quindi anche a favore delle imprese cinematografiche e dell’audiovisivo, il sostegno ad attività formative integrate da tirocini curriculare finalizzati all’acquisizione di competenze per favorire l’occupazione, l’erogazione di incentivi all’assunzione oltre ad attività finalizzate alla riqualificazione ed all’upskilling delle competenze di imprenditori e dipendenti delle medesime imprese.

L’articolo 5, PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE E AUDIO VISIVE, diventa lo strumento fondamentale della pianificazione e programmazione regionale in materia in quanto lo stesso, al comma 3, individua le azioni, gli eventi ed i progetti speciali strategici per il settore nonché le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione. Per l’elaborazione del Piano la Giunta regionale si avvale, quale organismo di confronto e di ausilio, della Fondazione Umbria Film Commission.

Tali interventi possono essere realizzati da soggetti pubblici/privati o direttamente dalla Regione anche in collaborazione con altri soggetti. Dal punto di vista finanziario l’onere annuale a carico del Bilancio regionale per il triennio 2023-2025, al netto degli interventi di cui alle lettere e) ed f) dell’articolo 4, comma 1 che saranno finanziate dai Fondi della programmazione PR FESR e FSE+ 2021-2027, può essere stimato in euro 60.000,00 annui; precedentemente per tali interventi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

venivano assegnati contributi a soggetti territoriali che svolgono attività di promozione ai sensi della legge regionale 06 agosto 2004, n. 17.

L'articolo 6, COLLABORAZIONI DEI COMUNI, individua nei Comuni i soggetti che, in un'ottica di scambio di competenze e best practice, collaborano con la Regione e con la Umbria Film Commission per l'attuazione degli interventi previsti nel presente disegno di legge. In particolare i Comuni, tra le altre cose, svolgono attività di supporto al *location management* e di accoglienza per le produzioni e intervengono nelle attività promozionali riferite alle produzioni realizzate sul loro territorio.

L'articolo 7, FONDAZIONE UMBRIA FILM COMMISSION elenca dettagliatamente al comma 3 i compiti che le vengono attribuite al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo economico, turistico e culturale della Regione nel rispetto delle disposizioni nazionali. Il funzionamento della Fondazione e le risorse necessarie sono disciplinati al successivo art. 8. e pertanto, le disposizioni contenute all'articolo 7, hanno natura ordinamentale dalle quali non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8, FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE UMBRIA FILM COMMISSION elenca dettagliatamente gli organi principali della Fondazione previsti nello Statuto. In particolare il comma 2 prevede che i soci fondatori conferiscano una quota destinata al fondo di dotazione iniziale e un contributo annuale; al riguardo la quota di dotazione iniziale di spettanza regionale è stata conferita nell'anno 2021 (€ 30.000,00 capitolo 00817_S) e pertanto tale disposizione non genera oneri a carico del bilancio regionale. Per il contributo annuale di cui al medesimo comma e al comma 7 si fa presente che lo stesso trova copertura finanziaria con le risorse già stanziate per la Fondazione Film Commission, di cui all'articolo 8 della legge regionale 8/2017 abrogato dal presente disegno di legge, al capitolo B0815_S del Bilancio regionale; al riguardo si specifica che per il triennio 2023-2025 le risorse stanziate per il contributo annuale ammontano ad euro 210.000,00.

Al comma 5 si specifica che la regione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, mette a disposizione la sede per l'espletamento delle funzioni costitutive di cui all'art. 7 della Fondazione Umbria Film Commission.

Tale disposizione prevede, in concreto, la concessione temporanea a titolo gratuito di beni immobili del patrimonio indisponibile regionale consentita, per determinate finalità, dalla richiamata norma regionale di cui alla l.r. n. 10/2018. La Fondazione Umbria Film Commission è, infatti, una fondazione di partecipazione senza scopo di lucro promossa anche dalla Regione Umbria che assolve a compiti istituzionali di promozione e valorizzazione e pertanto rispondente a un interesse strumentale alle finalità di interesse regionale

Il comma 6 del medesimo articolo prevede la possibilità per la Fondazione di avvalersi, previo specifico accordo, del supporto tecnico della struttura competente in materia di turismo; tali attività, rientrando nell'attività ordinaria della struttura regionale, non comportano oneri aggiuntivi a carico del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bilancio regionale in quanto espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli altri commi sono disposizioni ordinamentali e pertanto non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9, RELAZIONE ANNUALE FONDAZIONE UMBRIA FILM COMMISSION pone a carico della Fondazione la presentazione di una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente alla Giunta regionale che, a sua volta, trasmette all'Assemblea legislativa. Tale norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10, CRITERI E MONITORAGGIO PER LE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90, individua i criteri per la verifica della realizzazione degli interventi previsti nel Piano di cui all'articolo 5, i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli stessi ed infine le modalità per il monitoraggio ed il controllo sullo stato della loro realizzazione. Anche tale disposizione di carattere normativo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 11, PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO è dedicato ai progetti volti a valorizzare le attività nel settore cinematografico e audiovisivo che attualmente sono contemplate nella legge regionale 06 agosto 2004, n. 17. Al riguardo la Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto della normativa vigente, definisce criteri e modalità per l'erogazione di benefici finanziari ai soggetti attuatori di tali interventi. Da un punto di vista finanziario si stima una spesa complessiva annua pari ad euro 80.000,00 sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta dalla Regione negli ultimi anni per i medesimi interventi nell'ambito della l.r. 17/2004.

Gli articoli 12,13, 14,15 e 16 sono dedicati alla norma finanziaria, all'abrogazione di norme vigenti relative agli interventi oggetto del presente DDL, alla norma finale e all'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La Relazione illustrativa individua le disposizioni contenute agli articoli nn. 4, 5, 8 e 11 del DDL dai quali derivano effetti finanziari a carico del Bilancio regionale. Tutte le altre disposizioni hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce gli interventi autorizzati per l'attuazione della legge.

Come previsto al comma 2 del medesimo articolo 4, per l'attuazione degli interventi elencati al comma 1 dell'articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata a definire annualmente il Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive **di cui al successivo articolo 5. Il Piano individua annualmente le specifiche attività svolte per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 4 e le corrispondenti risorse finanziarie necessarie a finanziarie il Piano medesimo.**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi previsti al comma 1 **dell'articolo 4** viene di seguito riportata.

Gli interventi per le attività cinematografiche e audiovisive che hanno luogo nel territorio regionale di cui **alla lettera a)** possono essere realizzati da soggetti pubblici/privati o direttamente dalla Regione anche in collaborazione con altri soggetti. Il sostegno e la promozione vengono realizzati attraverso l'erogazione di contributi a favore di Enti Locali e Istituzioni sociali private e con interventi diretti della Regione. L'onere annuo viene stimato in complessivi 60.000,00 euro. La stima per la quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo conto della spesa sostenuta dalla Regione negli ultimi anni per i medesimi interventi nell'ambito degli stanziamenti previsti, a legislazione vigente, dalla l.r. 17/2004 "Norme in materia di spettacolo" all'interno della quale sono attualmente disciplinati gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del presente disegno di legge.

Con il presente DDL viene modificata la l.r. 17/2004 sopprimendo dalle disposizioni in essa contenute gli interventi per le attività cinematografiche e audiovisive che vengono disciplinati dal presente provvedimento legislativo.

La copertura finanziaria della spesa, quantificata in euro 60.000,00 annui viene assicurata per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 mediante riduzione per l'importo di euro 60.000,00 degli stanziamenti previsti per le medesime finalità alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025 per la citata l.r. 17/2004. Tali stanziamenti sono quelli previsti al capitolo 00990_S "Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004 n. 17.- Trasferim. correnti Amm.ni locali" e capitolo B0990_S "Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004 n. 17.-Trasferim. correnti Istituzioni sociali private". La riduzione sarà apportata sui due capitoli rispettivamente per euro 10.000,00 e 50.000,00 tenendo conto della maggiore incidenza degli interventi a favore di associazioni e istituzioni sociali private che operano nel settore cinematografico.

Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 4, più specificamente disciplinati al successivo articolo 11 sono attuati mediante contributi ai soggetti attuatori di Festival e Rassegne e altre iniziative volte a valorizzare le attività cinematografiche e audiovisive. Sempre sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta dalla Regione negli ultimi anni per i medesimi interventi nell'ambito della l.r. 17/2004, la spesa viene stimata in euro 80.000,00 annui.

La copertura finanziaria di tale onere per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 viene assicurata mediante riduzione per il medesimo importo degli stanziamenti della citata l.r 17/2004 nell'ambito della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025. Tali stanziamenti, utilizzati in parte per i medesimi interventi, sono quelli del capitolo A0990_S "Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004n. 17.- Trasferim. correnti a imprese" e capitolo B0990_S "Finanziamento interventi l.r. 06/08/2004n. 17.-Trasferim. correnti Ist. soc. private". La riduzione sarà apportata sui due capitoli rispettivamente per euro 30.000,00 e 50.000,00 tenendo conto che l'organizzazione di eventi nel settore viene realizzata anche da imprese che operano in tale settore.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli interventi di cui alle **lettere e) ed f)** sono attuati rispettivamente nell'ambito della Programmazione comunitaria PR FESR e FSE+2021-2027. Le risorse finanziarie destinate a tali interventi potranno essere determinate con riferimento al periodo di attuazione del programma a favore delle imprese cinematografiche e dell'audiovisivo che sono espressamente incluse tra i soggetti beneficiari degli interventi previsti dall'Azione 1.3.4.

Per quanto concerne gli interventi di cui alla lettera e) gli stessi potranno essere attivati nel contesto dell'attuazione del Programma Regionale FERS 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea del 28 novembre C(2022) 8818, con riferimento ai contenuti dell'Azione 1.3.4.

Tale azione è inclusa nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.3. che prevede una dotazione complessiva di 111.977.950.

Relativamente agli interventi di cui alla lettera f) il riferimento è rappresentato dall'attuazione del Programma Regionale FSE + 2021 – 2027 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea del 23 novembre 2022 C(2022) 8620 rispetto ai contenuti dell'Asse Occupazione obiettivo specifico a) e d) che complessivamente prevedono una dotazione finanziaria per il periodo interessato dall'attuazione del programma pari ad euro 49 milioni di euro

Le azioni programmate con DGR del 17 maggio 2023 n. 497 nell'ambito dei due obiettivi prevedono a favore delle imprese culturali e creative e tra queste quindi anche a favore delle imprese cinematografiche e dell'audiovisivo, il sostegno ad attività formative integrate da tirocini curriculare finalizzati all'acquisizione di competenze per favorire l'occupazione, l'erogazione di incentivi all'assunzione oltre ad attività finalizzate alla riqualificazione ed all'upskilling delle competenze di imprenditori e dipendenti delle medesime imprese.

L'iscrizione in bilancio delle risorse destinate al finanziamento di tali interventi verrà effettuata nell'ambito dell'attuazione della nuova programmazione 2021-2027, non essendo stato ancora definito il piano finanziario delle Azioni del PR FESR e del FSE+ all'interno delle quali gli interventi in oggetto sono compresi.

L'articolo 8 disciplina il funzionamento della Fondazione Umbria Film Commission prevedendo a carico dei soci fondatori una quota destinata al Fondo di dotazione e un contributo ordinario annuale.

L'articolo 8 della l.r. n. 8/2017 in materia di legislazione turistica regionale, aveva già disciplinato la costituzione della Fondazione Umbria Film Commission prevedendo a carico della Regione un contributo al Fondo di dotazione e un contributo ordinario annuale. L'articolo 8 della l.r. 8/2017 viene abrogato con il presente DDL e quindi lo stanziamento autorizzato con l'abroganda disposizione viene utilizzato per il finanziamento del presente DDL.

La Regione in qualità di socio fondatore ha già versato la propria quota destinata al Fondo di dotazione nel 2021, anno in cui è stata costituita la Fondazione, ai sensi dell'abrogando articolo 8 della l.r. n. 8/2017.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per quanto riguarda il contributo ordinario annuale, previsto dallo Statuto della Fondazione a titolo di contributo a carico dei soci fondatori per il suo funzionamento, l'articolo 8 del presente DDL al comma 7 prevede che l'entità di tale contributo a carico della Regione viene determinato tenendo conto anche del sostegno della Regione dato dalla concessione a titolo gratuito di un immobile di proprietà regionale da adibire a Sede della Fondazione.

Per gli anni 2024 e 2025 il contributo ordinario a carico della Regione, già stanziato alla Missione 07, Programma 02, Titolo 1 (capitolo B0815_S) del Bilancio regionale 2023-2025, viene stabilito con il presente DDL nell'importo di euro 210.000,00. Per gli anni successivi la sua determinazione è rinviata alla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011.

La copertura finanziaria di tale spesa viene assicurata, pertanto, dall'utilizzo degli stanziamenti già disponibili nel bilancio 2023-2025 relativi all'articolo 8 della l.r. 8/2017 che, venendo abrogato con il presente DDL, verranno spostati su un capitolo di nuova istituzione a finanziamento della presente legge.

L'articolo 12 contiene le disposizioni per il finanziamento degli interventi sopra illustrati.

Nella seguente tabella si riporta il **riepilogo degli effetti finanziari derivanti dal DDL**:

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL													
Norma DDL	Descrizione norma	Entrata /Spesa	MORFOL OGIA	NATURA	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
art. 4, c. 1 , lettera a)	contributi per azioni e attività cinematografiche e audiovisive	S	continua tiva	corrente		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
art. 4, c. 1 , lettera b) / art. 11	contributi per organizzazione festival e rassegne cinematografiche e audiovisive	S	continua tiva	corrente		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
art. 12, c. 2	I.r. 17/2004	S	continua tiva	corrente				-140.000,00	-140.000,00		MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 05, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	
art. 8, c. 2	contributo ordinario annuale Fondazione Umbria Film Commission	S	continua tiva	corrente		210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00		MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
art. 12,c. 3	contributo ex art. 8 I.r. 8/2017 (abrogato con il presente DDL)	S	continua tiva	corrente				-210.000,00	-210.000,00		MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 07, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	
Totale oneri finanziari DDL					0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00			
Totale riduzioni di spesa a copertura 2024-2025								-350.000,00	-350.000,00				

Disegno di legge: “Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive”.

**Art. 1
(Oggetto)**

1. La presente legge, nel rispetto dell'ordinamento europeo, degli articoli 9, 21, 33 e 117, terzo comma della Costituzione e delle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) valorizza, promuove e sostiene le attività cinematografiche e audiovisive, quali strumento di espressione artistica e creativa, di sviluppo economico e di promozione del territorio, nonché di aggregazione sociale.

**Art. 2
(Principi e finalità)**

1. La Regione riconosce all'attività cinematografica e audiovisiva un ruolo strategico per lo sviluppo economico, turistico e culturale, per la crescita sociale dell'Umbria e per la promozione del territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) la valorizzazione dell'Umbria, attraverso lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva, con particolare attenzione alle ricadute economiche e turistiche sul territorio e alla formazione professionale;
- b) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta cinematografica e audiovisiva;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- c) la promozione e il sostegno dell'attività cinematografica e audiovisiva nelle sue varie fasi di sviluppo, produzione e distribuzione;
- d) l'aggregazione di soggetti pubblici e privati per le finalità di cui alla presente legge;
- e) la realizzazione di un sistema regionale di sostegno e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;
- f) lo sviluppo e la diffusione di progetti e prodotti cinematografici e audiovisivi innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale anche attraverso collaborazioni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea e il sistema economico, formativo, produttivo e finanziario.

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) "festival cinematografico" o "festival audiovisivo", di seguito denominato festival: una manifestazione culturale nel campo cinematografico o audiovisivo rivolta al pubblico, realizzata con cadenza periodica, limitata nel tempo e che preveda lo svolgimento di un concorso;
 - b) "rassegna cinematografica" o "rassegna audiovisiva", di seguito denominata rassegna: una manifestazione rivolta al pubblico, anche a carattere non periodico, caratterizzata da proiezione di opere audiovisive anche non inedite;
 - c) per quanto non contemplato nel presente articolo, si rinvia alle definizioni di cui alla legge 220/2016 e alla normativa attuativa della stessa.

**Art. 4
(Funzioni della Regione)**

1. La Regione, al fine di favorire la valorizzazione e la conoscenza del proprio patrimonio paesaggistico, turistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale, promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive anche nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. La Regione, in particolare:
 - a) promuove e sostiene le azioni e le attività cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio regionale e gli eventi ed i progetti speciali individuati nel Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 5, di seguito denominato Piano annuale, anche attraverso la Fondazione Umbria Film Commission, di seguito denominata UFC, di cui all'articolo 7;
 - b) promuove e sostiene festival e rassegne e altri progetti di valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo;
 - c) svolge azioni sinergiche con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo e della cultura e con tutti gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo economico, turistico, culturale e sociale della regione;
 - d) promuove lo sviluppo dell'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso accordi con il sistema bancario;
 - e) favorisce lo sviluppo delle imprese del territorio attive nel settore cinematografico e audiovisivo, ivi compresi gli esercizi che operano nelle sale cinematografiche storiche o nelle sale d'essai;
 - f) valorizza le risorse professionali del territorio promuovendone l'aggiornamento e la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

specializzazione, nonché favorendo l'attività di formazione, qualificazione, riqualificazione di figure professionali legate al mondo cinematografico e audiovisivo, con particolare riguardo alle nuove professionalità emergenti nel settore.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, la Regione definisce il Piano annuale di cui all'articolo 5.

Art. 5
(Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive)

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle proposte della UFC, approva con proprio atto, il Piano annuale delle attività cinematografiche e audiovisive, per l'attuazione delle azioni di cui alla presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime nei termini e con le modalità stabilite dal proprio Regolamento interno.
2. La Giunta regionale, altresì, può aggiornare, con proprio atto, il Piano annuale in relazione a specifiche esigenze sopravvenute dopo la sua approvazione. Il Piano annuale aggiornato, viene approvato con le modalità di cui al comma 1.
3. Il Piano annuale individua, in particolare:
 - a) le azioni e le attività cinematografiche e audiovisive che hanno luogo nel territorio regionale;
 - b) gli eventi ed i progetti speciali di particolare valore strategico per lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive e di promozione del territorio;
 - c) i soggetti attuatori pubblici o privati degli interventi di cui alle lettere a) e b);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- d) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.
4. La Regione può realizzare autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati gli interventi di cui al comma 3.

Art. 6 (Collaborazione dei Comuni)

1. I Comuni, anche in forma associata, collaborano con la Regione e con la UFC per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 7 (Fondazione Umbria Film Commission)

1. La Regione promuove e riconosce, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 220/2016 e dei relativi decreti attuativi, la Fondazione Umbria Film Commission, alla quale partecipa in qualità di socio fondatore.

2. La UFC persegue, nel territorio della Regione Umbria, le finalità di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo del 25 gennaio 2018, nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

3. La UFC, in particolare, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo economico, turistico e culturale della Regione, svolge tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) offre assistenza alle imprese cinematografiche e audiovisive che intendono operare in Umbria anche in

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

collaborazione con la Regione, gli Enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, con particolare attenzione al rispetto e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico, storico, architettonico, archeologico, paesaggistico;

- b) supporta la Regione per la promozione e valorizzazione delle iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo nel territorio regionale;
- c) sostiene la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione a quelle realizzate nella regione e a quelle che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza dell'Umbria;
- d) realizza, aggiorna e pubblica, anche in rete, database informativi sulle location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti comunali, sui referenti locali e su ogni altro aspetto utile all'attrazione e alla realizzazione delle produzioni;
- e) predispone e aggiorna elenchi di professionisti, maestranze e aziende del territorio, legate al settore cinematografico e audiovisivo al fine di promuovere gli operatori locali e agevolare le produzioni nella ricerca di personale qualificato;
- f) supporta la Regione e i soggetti pubblici preposti alla formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento delle figure professionali legate alle attività cinematografiche e audiovisive;
- g) favorisce la realizzazione di coproduzioni e la cooperazione nel campo dell'industria del cinema, dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione;
- h) partecipa a Festival ed eventi cinematografici ed audiovisivi nazionali ed internazionali;
- i) istaura collaborazioni con altre Film commission italiane e straniere al fine di favorire coproduzioni nazionali e internazionali;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- j) promuove convezioni e stipula accordi con le associazioni di categoria legate alla filiera dell'ospitalità, al fine di agevolare la permanenza di troupe e altro personale legato alle fasi di sviluppo, produzione, post- produzione e distribuzione di iniziative cinematografiche e/o audiovisive;
 - k) supporta la Regione nella promozione di percorsi legati al cineturismo;
 - l) svolge ogni altro compito attribuito dai soci fondatori nell'ambito delle attività di competenza.
4. La UFC può provvedere, altresì, quale organismo attuatore, alla gestione e realizzazione in forma coordinata degli interventi regionali in materia di cinema e audiovisivo.

Art. 8

(Funzionamento della Fondazione Umbria Film Commission)

1. Fanno parte della Fondazione Umbria Film Commission la Regione Umbria, i Comuni di Perugia e di Terni e l'associazione nazionale Comuni dell'Umbria, in qualità di soci fondatori. Possono aderire alla Fondazione, in qualità di soci sostenitori, gli Enti locali, le Camere di Commercio, le Fondazioni bancarie nonché altri soggetti pubblici e privati, anche in forma associata.

2. I soci fondatori conferiscono una quota destinata al fondo di dotazione iniziale e un contributo annuale.

3. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, di cui due designati direttamente dalla regione, uno congiuntamente tra regione ed Anci Umbria, uno dal comune di Perugia e uno dal comune di Terni. Il Presidente della Fondazione è designato dalla Regione. I componenti regionali sono designati con le

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

modalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

4. Le funzioni di Presidente e di Consigliere di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito.

5. La Regione contribuisce al conseguimento delle finalità istituzionali di pubblico interesse della UFC mettendo a disposizione la sede, in coerenza e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali).

6. Il personale regionale assegnato alla struttura competente in materia di Turismo e film commission può, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collaborare con la UFC per la realizzazione delle finalità proprie della regione. Con specifico accordo tra regione e UFC sono stabilite le modalità di tale collaborazione.

7. Il contributo annuale di cui al comma 2 è definito in coerenza con le previsioni del Piano annuale di cui all'articolo 5 e tenendo conto dell'apporto di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 9

(Relazione annuale Fondazione Umbria Film Commission)

1. La Fondazione Umbria Film Commission presenta ogni anno alla Giunta regionale, entro il mese di aprile, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.
2. La Giunta regionale, annualmente, trasmette all'Assemblea legislativa la relazione di cui al comma 1.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 10

(Criteri e monitoraggio per le attività cinematografiche e audiovisive)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base del Piano annuale di cui all'articolo 5, definisce:
 - a) i criteri per la verifica della realizzazione degli interventi individuati nel Piano annuale di cui all'articolo 5;
 - b) i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi definiti nel Piano annuale;
 - c) le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'utilizzo dei finanziamenti e sullo stato di realizzazione degli interventi di cui alla lettera b).

Art. 11

(Progetti di valorizzazione del settore cinematografico e audiovisivo)

1. La Regione, sentita la UFC, può concedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, benefici finanziari ai soggetti che organizzano, valorizzano e promuovono in Umbria attività nel settore cinematografico e audiovisivo, ivi compresi festival e rassegne.
2. I benefici finanziari sono concessi ai soggetti attuatori di cui al comma 1 dietro presentazione di idonei programmi o progetti sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per ciascuno degli esercizi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

finanziari 2024 e 2025 le seguenti spese negli stanziamenti della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025:

- a) di euro 60.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) di euro 80.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
- c) di euro 210.000,00 per il contributo annuale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli esercizi 2024 e 2025 alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, lettera a) e b) si provvede mediante riduzione di complessivi euro 140.000,00 degli stanziamenti autorizzati, per le medesime finalità con l.r. 06/08/2004 (Norme in materia di spettacolo), alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

3. La copertura finanziaria del contributo di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è assicurata, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, mediante utilizzo di pari importo degli stanziamenti della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 autorizzati per il finanziamento della spesa di cui all'articolo 8, della l.r. n. 8/2017 abrogato dalla presente legge.

4. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) sono attuati dalla regione nell'ambito della programmazione 2021-2027 delle risorse del PR FESR 2021-2027, all'interno dell'Azione 1.3.4, Obiettivo specifico 1.3.

5. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) sono attuati dalla regione nell'ambito della programmazione 2021-2027 delle risorse del PR FSE+ 2021-2027 all'interno dell'Asse "Occupazione".

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni necessarie di cui ai precedenti commi al Bilancio di previsione 2023-2025.

7. Le attività di cui al comma 6 dell'articolo 8 sono espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza alcun

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

maggiore onere a carico della finanza regionale.

8. Per gli anni successivi, l'entità delle spese di cui al comma 1 è determinata con legge annuale di approvazione del bilancio di previsione regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 13

(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 “Norme in materia di spettacolo”)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 17/2004 le parole: "cinematografiche e audiovisuali" sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 17/2004 è aggiunto il seguente:
"1 bis: La presente legge non trova applicazione con riferimento alle attività cinematografiche e audiovisive."
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 17/2004 la lettera i) è abrogata.

Art. 14

(Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 “Legislazione turistica regionale”)

1. L'articolo 8 della l.r. 8/2017 è abrogato.

Art. 15

(Norma finale)

1. La Fondazione Umbria Film Commission adeguà il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della stessa.

**Art. 16
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 04/09/2023

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CULTURA, TURISMO
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 12/09/2023

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge